



CHILD

Towards a child-friendly justice

IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE NEI CONFRONTI DEI MINORI VITTIME DI REATO

REPORT NAZIONALE

ITALIA



Co-funded by
the European Union



uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid



Women's Support and
Information Center
There is a way out of violence!

Implementazione della Direttiva 2012/29/UE nei confronti dei minori vittime di reato – Report Nazionale Italia

Prima versione febbraio 2025, aggiornato a luglio 2025

Autori:

Cinzia Bonato, Giulia Liberali, Elena Gajotto, Marco Berdusco, Chiara Moretti



Collaboratori:

Helena Soleto, Jessica Jullien, Anna Fiodorova, Federico González dell'Universidad Carlos III de Madrid – Dipartimento di Diritto penale, Diritto processuale e Storia del Diritto, i membri dell'Advisory Panel italiano e i partecipanti ai focus group italiani. Si apprezza sinceramente la loro preziosa collaborazione nella condivisione del loro tempo, conoscenza, riflessioni e proposte di miglioramento.

Finanziato dall'Unione europea. Le opinioni e i pareri espressi appartengono, tuttavia, solo ed esclusivamente all'autore (o agli autori) e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono esserne ritenute responsabili.

Riferimenti progettuali: 101160543 — CHILD Project — JUST-2023-JACC-EJUSTICE

Indice

Abbreviazioni.....	3
1. Introduzione.....	4
1.1. Considerazioni generali: un approccio a livello europeo.....	4
1.2. L'approccio del progetto CHILD.....	6
1.3. Il quadro giuridico nazionale.....	9
1.4. Dati statistici disponibili sulle segnalazioni e sui minori vittime di violenza.....	9
2. Sistema specializzato a contrasto della violenza contro i minori.....	16
2.1. Tribunali specializzati: provvedimenti e criticità legali e strutturali.....	16
2.2. Strutture per la protezione dei minori: provvedimenti e criticità legali e strutturali.....	19
2.3. Formazione dei professionisti coinvolti nel sistema.....	21
3. Meccanismi di coordinamento nei sistemi giudiziario, sociale e sanitario.....	22
3.1. Valutazione dei bisogni individuali e meccanismi di partecipazione al processo.....	22
3.2. Meccanismi di protezione immediata.....	23
3.3. Servizi a favore delle vittime.....	24
3.4. Servizi di protezione del minore.....	24
4. Adattamento del processo/misure di protezione.....	27
5. Conclusioni.....	30
6. Bibliografia.....	34
7. Allegati.....	42

Abbreviazioni

AGIA	Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
c.c.	Codice civile
CDENF	Steering Committee for the Rights of the Child
c.p.	Codice penale
c.p.c.	Codice di procedura civile
c.p.p.	Codice di procedura penale
CDF	Convenzione sui Diritti del Fanciullo
D.M.	Decreto Ministeriale
UE	Unione Europea
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
pg.	pagina
R. Decr.	Regio Decreto
SINPIA	Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
VRD	Direttiva sui diritti delle vittime di reato
UNICEF	Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia

1. Introduzione

Gli Stati membri dell'Unione Europea erano obbligati a recepire all'interno dei loro ordinamenti nazionali la Direttiva 2012/29/UE entro il 16 novembre 2015. Sebbene siano passati 10 anni da allora e formalmente molti diritti delle vittime siano inclusi nelle legislazioni nazionali, le vittime lottano ancora per una loro applicazione corretta ed efficace.

Il progetto CHILD è incentrato sullo sviluppo di un sistema giudiziario adeguato ai minori vittime di gravi forme di violenza, in particolare per quanto riguarda il momento dell'intervista forense. Il progetto mira a facilitare un processo graduale e strutturato per una migliore implementazione dei quadri legislativi esistenti, in particolare basati sulla Direttiva 2012/29/UE, in 9 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Spagna) e a muoversi verso cambiamenti strutturali a livello nazionale ed europeo.

L'obiettivo di questo report è quello di illustrare l'attuale contesto nazionale di ciascun Paese partecipante per quanto riguarda i diritti e la protezione dei minori all'interno del processo penale, da un punto di vista legale e pratico.

La metodologia di questo report consiste inizialmente in una rassegna della letteratura pertinente e del quadro normativo. Incorpora anche le conclusioni tratte dal confronto con l'Advisory Panel italiano, organizzate nel l'ambito del progetto CHILD, nonché le opinioni dei professionisti che hanno partecipato ai focus group e alle interviste. I partecipanti comprendono avvocati, assistenti sociali, educatori e rappresentanti dei servizi e delle organizzazioni di sostegno alle vittime.

1.1. Considerazioni generali: un approccio a livello europeo

Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CDF), il termine *minore* è inteso come qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni, "età legalmente definita in cui una persona diventa adulta"¹. Nella **Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (Direttiva 2001/93/UE)²**, e nella **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (Direttiva sui diritti delle vittime, VRD)**, il termine minore è anch'esso definito come "qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni"³.

La popolazione di bambini e ragazzi al di sotto dei 18 anni nell'Unione Europea ammonta a circa 80,2

¹ Greijer, S. e Doek, J., Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Luxembourg: ECPAT International, (2016).

² GU L 335, 17.12.2011, p. 1–14. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj/eng>

³ GU L 315, 14.11.2012, p. 10. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj/eng>

milioni⁴, rappresentando il 17,8% della popolazione totale dell'UE, ovvero quasi un quinto. Il loro benessere, inclusa la protezione da ogni forma di violenza, costituisce una questione prioritaria per l'Unione Europea. Negli ultimi decenni, le politiche dell'Unione Europea si sono orientate verso il superiore interesse del minore, che comprende anche la prevenzione e il sanzionamento della violenza nei loro confronti. La **Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia**⁵, così come la **Strategia dell'UE per la parità di genere 2020–2025**⁶, confermano tale impegno dell'Unione Europea.

Malgrado i significativi progressi nella protezione dei minori, la violenza nei loro confronti rimane spesso sommersa e inadeguatamente affrontata. La limitata efficacia generale delle misure – come la Direttiva sui diritti delle vittime⁷ – ha motivato la proposta di una revisione normativa⁸.

Come evidenziato nella **Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia**, i diritti dei minori costituiscono diritti umani⁹; ciò implica che i minori sono titolari di diritti ai sensi degli strumenti giuridici vigenti. Tuttavia, molte disposizioni della Direttiva VRD non producono effetti concreti per i minori nella maggior parte degli Stati Membri. Una corretta interpretazione e applicazione di tali diritti durante tutto il procedimento giudiziario – comprese le fasi preprocessuali – da parte di professionisti specializzati è essenziale per garantire una giustizia a misura di minore¹⁰, che costituisce una delle principali priorità della Commissione Europea nell'ambito della giustizia a misura di minore¹¹. A tal

⁴ Secondo i dati Eurostat, alla fine del 2024 nell'UE vi erano 80.158.328 minori e giovani sotto i 18 anni. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_010/default/table?lang=en&category=chldyth.yth_demo

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia (COM/2021/142 final). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142>

⁶ Strategia dell'UE per la parità di genere. Disponibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

⁷ Nel contesto della VRD, «I minori vittime dovrebbero essere considerati e trattati come titolari a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare tali diritti in modo conforme alla loro capacità di formare un'opinione». Un minore è considerato vulnerabile alla vittimizzazione secondaria o ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione (art. 22.4).

Ciò supporta alcuni diritti sanciti dalla CDF, come il diritto alla partecipazione e alla promozione dell'autonomia progressiva (art. 12 CDF), connessi ai diritti del minore all'informazione, partecipazione e supporto (artt. 6, 7, 10 e 8 della Direttiva VRD); il diritto alla protezione contro abusi e negligenza (art. 19 CDF), connesso alla sicurezza e protezione (art. 18 VRD); il diritto alla riabilitazione e reintegrazione, nella prospettiva del diritto alla salute fisica e psicologica (art. 39 CDF), connesso alla minimizzazione dello stress, alla salute mentale e al supporto da parte di servizi a favore delle vittime (artt. 19, 20, 23, 24, 3 e 9 VRD) e il diritto alla dignità e alla privacy (art. 16 CDF e artt. 21 e 18 VRD).

⁸ La proposta del 2023 è stata sospesa a causa delle elezioni parlamentari dell'UE e i negoziati sono ripresi in seguito; al momento rimane pendente. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/29/UE che stabilisce norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0424>

⁹ Strategia UE sui diritti dell'infanzia, COM/2021/142 final, 24.03.2021, p. 1.

¹⁰ In linea con la Strategia europea di formazione giudiziaria 2021-2024: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni UE - Garantire la giustizia nell'UE - una Strategia europea di formazione giudiziaria 2021-2024, disponibile all'indirizzo e tramite la Rete Europea di Formazione Giudiziaria (EJTN) (<https://ejtn.eu/>), i programmi Giustizia e CERV, nonché la piattaforma europea di formazione del portale e-justice dell'UE (<https://european-training-platform.e-justice.europa.eu/about-platform>)

¹¹ COM (2021) 142 final. 24.3.2021, p. 13-15.

fine, la valutazione individualizzata dei bisogni delle vittime (articolo 22 della VRD) rappresenta un fondamento per consentire l'esercizio effettivo dei loro diritti; tuttavia, la sua attuazione resta insufficiente nella maggior parte dei Paesi partner¹². Parallelamente, risulta necessario migliorare i meccanismi di identificazione, segnalazione e rinvio dei minori bisognosi di protezione¹³.

L'obiettivo di contrastare la violenza sessuale contro i minori è stato particolarmente rilevante, in particolare mediante la **Direttiva 2011/93/UE**, che però si confronta con rilevanti difficoltà in fase di attuazione¹⁴, tali da condurre alla proposta di una sua revisione¹⁵.

La **Raccomandazione della Commissione (UE) 2024/1238 del 23 aprile 2024 relativa allo sviluppo e al rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dell'infanzia nel superiore interesse del minore** prevede che gli Stati Membri adottino misure efficaci, appropriate e proporzionate al fine di sviluppare e rafforzare sistemi integrati di protezione dei minori, al fine di proteggerli da ogni forma di violenza, adottando un approccio maggiormente integrato, in conformità con il principio del superiore interesse del minore¹⁶.

1.2. L'approccio del progetto CHILD

Il progetto CHILD (*Towards a CHILD-friendly Legal Order for Fair Justice Provision*)¹⁷ mira a promuovere lo sviluppo di un sistema giudiziario adeguato ai bisogni dei minori vittime e testimoni di violenza. L'obiettivo è garantire che tutti i procedimenti giudiziari che coinvolgono minori vittime dispongano di linee guida e strutture chiare, volte a migliorare l'attuazione dei quadri normativi esistenti in nove Paesi dell'UE e a promuovere cambiamenti strutturali a livello nazionale ed europeo.

L'ambito del progetto si fonda sulle aree essenziali dei diritti dell'infanzia, in relazione alle vittime minorenni di reato e alla loro interazione con il sistema giudiziario, in particolare attraverso le

¹² Parlamento Europeo, 'Direttiva 2012/29/UE. Valutazione sull'attuazione europea', 2017, p. 60.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU\(2017\)611022_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf)

¹³ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 'Identificazione e procedure di segnalazione per minori bisognosi di protezione e procedure per la collocazione dei minori'. Disponibile su:
<https://fra.europa.eu/en/publication/2024/mapping-child-protection-systems-eu-update-2023>

¹⁴ Briefing del Parlamento europeo (luglio 2024) su 19 procedure d'infrazione contro gli Stati Membri ancora in corso. Lotta contro gli abusi sessuali sui minori: revisione della direttiva (2011/93/UE) – rifusione. Disponibile su:
[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2024\)762374](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)762374)

¹⁵ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e contro materiale sull'abuso sessuale de minori che sostituisce la Decisione Quadro , 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione), documento 52024PC0060, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2024%3A60%3AFIN>

¹⁶ Raccomandazione della Commissione (UE) 2024/1238 del 23 aprile 2024 sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dell'infanzia, tenendo in considerazione l'interesse superiore del minore (GU L 2024/1238, 14.5.2024). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32024H1238>

¹⁷ 101160543 — Progetto CHILD — JUST-2023-JACC-EJUSTICE

audizioni forensi¹⁸. Il progetto prende altresì in considerazione:

- Il contesto fattuale e la diffusa mancanza di dati nei diversi Stati Membri in merito all'attuazione di tali diritti.
- La formazione degli operatori forensi e degli altri soggetti che interagiscono con minori vittime¹⁹.

Il presente report nazionale espone le conclusioni emerse a livello nazionale in merito alla revisione del trattamento procedurale e pre-procedurale delle vittime minorenni di varie forme di violenza²⁰. Ciò include violenza di natura fisica, sessuale, psicologica, nonché forme gravi di trascuratezza. Il rapporto si fonda sulle tipologie di violenza previste dalla **Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 relativa alla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica**²¹, che al punto 11 stabilisce che "(...) Questo tipo di violenza può assumere varie

¹⁸ Il presente report esamina l'interpretazione e l'applicazione dei diritti dei minori, ponendo particolare attenzione alla tutela del loro benessere e al loro superiore interesse. In questa prospettiva, sottolinea l'importanza di garantire l'accesso a misure di supporto durante tutte le fasi del procedimento, in modo coerente con l'intero percorso. In altri termini, è necessaria una risposta olistica e integrata per assicurare una protezione adeguata dei diritti dei bambini. Questo approccio è affrontato anche nel rapporto dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) *"Una giustizia a misura di minore. Prospettive ed esperienze dei bambini coinvolti in procedimenti giudiziari in qualità di vittime, testimoni o parti in nove Stati membri dell'UE"*, 2017, p. 93. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial>

¹⁹ Viene adottato un approccio globale alla risposta alla violenza contro i bambini, analizzando sia la risposta procedurale sia il coinvolgimento di altre istituzioni come le Children's Houses, i Barnahus e strutture analoghe. In questo contesto, il modello Barnahus è considerato una buona prassi individuata in alcuni Stati membri nella relazione di valutazione della Direttiva sui diritti delle vittime (VRD), adottata dalla Commissione il 28 giugno 2022. **Documento di lavoro dello staff della Commissione, (2022) Valutazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (SWD/2022/0179 final).**

Come evidenziato dalla FRA, "Fornire una formazione adeguata è un altro elemento cruciale per garantire che i diritti delle vittime siano tutelati e si traducano nell'offerta di un supporto adeguato. Gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, nonché coloro che forniscono servizi di supporto alle vittime e servizi di giustizia riparativa, dovrebbero ricevere tale formazione. Per essere efficace, la formazione deve includere sia la necessità di un approccio sensibile nei confronti delle vittime – in particolare per i gruppi particolarmente vulnerabili come i minori – sia conoscenze specialistiche, con un'attenzione specifica ancora una volta su determinati gruppi di vittime." *Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vittime di reato nell'UE: entità e natura del supporto alle vittime*, 2014, p. 51.

²⁰ Il progetto CHILD non affronta la violenza perpetrata da parte di minori. Tuttavia, si basa su diversi report e strumenti europei che si concentrano sulla partecipazione dei minori ai procedimenti giudiziari, sia in qualità di vittime che di autori di reato. In tal senso, riferimenti significativi includono la **Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali**, nonché l'EU Justice Scoreboard 2024. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024DC0950&qid=1718632412750>

²¹ La Direttiva affronta anche diverse questioni cruciali, come la denuncia (articolo 14), la valutazione individuale per identificare le esigenze di protezione e supporto delle vittime (articoli 16 e 17), e l'elaborazione di linee guida per le autorità

forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche (...)", nonché sulle disposizioni della Direttiva 2011/36/UE²² – come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 – concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime²³.

Tra le varie forme di violenza esercitate contro i minori, la violenza sessuale costituisce una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali. In tale contesto, la **Direttiva 2011/93/UE** impone agli Stati Membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali nei rispettivi ordinamenti nazionali in conformità al diritto dell'Unione, in materia di abuso sessuale, sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile. La Direttiva, inoltre, stabilisce misure specifiche per garantire un'efficace azione penale²⁴. Riconoscendo le difficoltà che le vittime minorenni possono incontrare nel denunciare tali reati, nonché la complessità intrinseca di questi crimini – spesso connessi all'uso delle nuove tecnologie – la Direttiva sottolinea esplicitamente la necessità di disporre di meccanismi investigativi efficaci, a prescindere dalla presentazione formale di denuncia da parte della vittima o dei suoi rappresentanti legali.

Nel presente report il termine minori viene utilizzato in senso ampio per indicare bambini e adolescenti, riconoscendo la variabilità delle loro capacità. I minori devono essere trattati in base al proprio livello di maturità, con misure adattate al loro sviluppo cognitivo e psicologico, piuttosto che attraverso interventi generici fondati esclusivamente sull'età anagrafica.

di polizia e giudiziarie (articolo 21). Particolarmente rilevante è l'articolo 32, intitolato Incolumità del minore, che recita: "*Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti autorità competenti abbiano accesso alle informazioni relative alla violenza contro le donne o alla violenza domestica che coinvolge minori, nella misura necessaria per consentire che tali informazioni possano essere prese in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore nel quadro dei procedimenti civili riguardanti tali minori.*" Questa disposizione evidenzia l'importanza di disporre di sistemi coordinati, in grado di fornire risposte coerenti sia nei procedimenti penali che in quelli civili, in particolare quando sono coinvolti i minori. GU L, 2024/1385, 24.5.2024, p. 1-36.

²² GU L 101/1. 15.4.2011.

²³ La Direttiva (UE) 2024/1712 sottolinea l'importanza della raccolta di dati e dell'analisi statistica (articolo 19a), inclusi i dati relativi alle decisioni adottate nel corso dei procedimenti giudiziari. Ciò contribuisce a comprendere meglio come determinate forme di violenza vengano affrontate a livello procedurale. Degno di nota è anche l'articolo 17, relativo al risarcimento delle vittime. Sebbene esuli dallo specifico ambito di questo progetto, esso evidenzia l'importanza di continuare a promuovere forme efficaci di riparazione—una questione che non dovrebbe essere trascurata quando la vittima è un minore.

GU L, 2024/1712, 24.6.2024, pp. 10–11.

²⁴ Particolarmente rilevanti sono le disposizioni relative alla segnalazione dei sospetti abusi sessuali (articolo 16), che stabilisce quanto segue: "*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati (...).*" Devono inoltre essere evidenziati gli articoli da 18 a 20, che stabiliscono misure per la protezione, l'assistenza e il supporto delle vittime—disposizioni già presenti anche nella Direttiva 2012 sui diritti delle vittime. GU L 335, 17.12.2011, pp. 1–14.

1.3. Il quadro giuridico nazionale

L'art. 2 del Codice civile (c.c.)²⁵ definisce il minore come un individuo che ha meno di diciotto anni. Gli elementi fondanti della tutela dei minori nell'ordinamento italiano sono rappresentati principalmente dalla **L. 176/1991**, che ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo, e dalla **L. 172/2012** che ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nota come "Convenzione di Lanzarote".

La legislazione primaria che si occupa dei diritti delle vittime è racchiusa nella **L. 77/2013**, che ha ratificato la Convenzione di Istanbul; nel **D. Lgs. 212/2015**, che ha ratificato la sopracitata Direttiva 2012/29/UE, e nella **L. 69/2019 "Codice Rosso"**, che ha rafforzato la protezione di tutte le vittime di violenza, persecuzione e maltrattamento.

Reati e forme di violenza contro i minori sono regolati principalmente dal Codice penale (c.p.) e dal Codice di procedura penale (c.p.p.). La normativa italiana, pur non fornendo una definizione esatta delle gravi forme di violenza, include vari articoli del Codice penale che sottolineano la vulnerabilità dei minori come vittime e prevedono, di conseguenza, sanzioni più severe. L'importanza di questo tema è evidenziata anche dai termini di prescrizione per i reati commessi contro i minori, in particolare per quanto concerne i reati di natura sessuale, che sono stati estesi attraverso diverse riforme legislative. Infatti, l'art. 157 del c.p. stabilisce che la prescrizione corrisponde alla pena massima prevista per il reato e comunque non è mai inferiore a sei anni. Con la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, n.172 del 2012, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di natura sessuale i termini di prescrizione sono raddoppiati, salvo ipotesi di minore gravità, e sono per di più prorogabili con atti interruttivi, salvo limiti massimi stabiliti dalla legge. La stessa legge stabilisce che per gli stessi reati contro i minori la prescrizione non ha inizio fino a quando la vittima non abbia raggiunto la maggiore età. Ciò consente alla vittima di avere più tempo per denunciare il reato una volta raggiunto il compimento dei diciotto anni.

Per quanto riguarda i reati commessi da minori, il Tribunale per i Minorenni ha competenza esclusiva come stabilito dall'art. 9 del R.D. 1404/1934 e successive modifiche. Quando invece l'autore del reato è maggiorenne, la giurisdizione penale spetta al Tribunale ordinario.

1.4. Dati statistici disponibili sulle segnalazioni e sui minori vittime di violenza

Ai sensi dell'art. 120 c.p. e art. 333 c.p.p. **chiunque può sporgere denuncia per un reato o segnalare un crimine relativo a un minore alla polizia o al pubblico ministero.** Anche i genitori o il tutore di un minore hanno la possibilità di presentare una denuncia quando il minore ha più di 14 anni, anche contro la sua volontà. Il minore di età superiore ai 14 anni può sporgere personalmente denuncia; se

²⁵ Art. 2 c.c.: "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa [...]".

invece il minore ha meno di 14 anni, la denuncia può essere presentata solo dai genitori o dal tutore (art. 120 c.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 65 c.p., art. 331 e art. 334 c.p.p., gli operatori sanitari e sociali, gli insegnanti e gli educatori e le forze dell'ordine hanno l'obbligo, in qualità di pubblici ufficiali, di segnalare per iscritto i reati di cui vengono a conoscenza durante la loro attività.

A livello nazionale, gli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 6 agosto 2003 hanno istituito il **numero di emergenza nazionale 114**, che può essere contattato da chiunque voglia segnalare situazioni di pericolo/crimini contro i minori²⁶. I dati mostrano che, nel 2020, il numero di emergenza nazionale 114 ha ricevuto 1829 segnalazioni²⁷. Inoltre, il **numero nazionale 1522**²⁸ (istituito nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità) per le vittime di violenza di genere e stalking può essere contattato anche dai minorenni vittime di violenza. Nel 2024 (gennaio-giugno) 67 minori tra i 10 e i 16 anni hanno chiamato il numero nazionale 1522²⁹; nel 2023 un totale di 168 minori³⁰. Esistono anche protocolli locali, regionali o nazionali di riferimento per le vittime o protocolli istituiti da ONG e associazioni.

Nonostante le disposizioni di legge e gli strumenti presenti a livello nazionale e locale, **la mancata segnalazione di violenze a danno dei minori rimane un problema pervasivo in Italia**. Ad esempio, secondo uno studio di Save the Children, per quanto riguarda i casi segnalati nei pronto soccorso e negli ospedali, le mancate denunce sono stimate intorno al 90%³¹. Difatti, come evidenziato dal FRA, la mancata denuncia della violenza contro i minori, in particolare della violenza sessuale, rimane una delle maggiori sfide per proteggere efficacemente i minori dalla violenza e garantirne uno sviluppo

²⁶ Per ulteriori informazioni sul servizio si veda: <https://www.docdroid.net/kijjXVo/manuale114-web-compressed-pdf#page=7>

²⁷ Telefono Azzurro, Dati del Servizio 114 Emergenza Infanzia: anno 2020, p. 2. Disponibile su: <https://114.it/wp-content/uploads/2021/05/Dati-del-Servizio-114-Emergenza-.pdf>

²⁸ Per ulteriori informazioni sul servizio si veda: <https://www.pariopportunita.gov.it/it/numeri-utili/1522-numero-antiviolenza-e-antistalking/> e <https://www.1522.eu/>

²⁹ Differenza Donna, Relazione analitica trimestrale circa l'oggetto e i risultati dell'attività del servizio 1522 gennaio, febbraio, marzo 2024 e aprile, maggio, giugno 2024. Disponibile su: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/4xhdc1gv/8-relazione-1522-gennaio-febbraio-marzo-2024.pdf> and <https://www.pariopportunita.gov.it/media/sphjtvrk/relazione-1522-aprile-maggio-giugno-2024.pdf>

³⁰ Differenza Donna, Relazione trimestrale sulle attività del servizio 1522 gennaio, febbraio, marzo 2023; aprile, maggio, giugno 2023; luglio, agosto, settembre 2023 e ottobre, novembre, dicembre 2023. Disponibile su: https://www.pariopportunita.gov.it/media/ckabymeal/4-relazione-1522_gennaio-febbraio_marzo-2023.pdf; https://www.pariopportunita.gov.it/media/1cll5cpq/5-relazione-1522_aprile_maggio_giugno-2023.pdf; https://www.pariopportunita.gov.it/media/hnunuznn/6-relazione-1522_luglio_agosto_settembre_2023.pdf <https://www.pariopportunita.gov.it/media/dsgcncvqk/7-relazione-1522-ottobre-novembre-dicembre-2023.pdf>

³¹ Save the Children, Indagine sullo stato del maltrattamento e dell'abuso intrafamiliare, 2017, p. 19 <https://retezerosei.savethechildren.it/wp-content/uploads/2017/07/rapporto-violenza-DEF-5-digit-low.pdf>

sano³². Inoltre, i dati disponibili spesso non includono caratteristiche specifiche quali, tra l'altro, etnia, religione, disabilità, stato parentale e ciò crea ulteriori problemi nell'interpretazione dei suddetti dati³³.

Per quanto riguarda i dati statistici disponibili, sebbene il numero di reati commessi contro i minori sia in costante aumento negli ultimi anni, la mancanza di un registro nazionale centralizzato rende difficile tracciare e analizzare efficacemente il fenomeno. Tuttavia, alcuni dati sono reperibili nei report pubblicati da agenzie europee, istituzioni pubbliche, come il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e anche da ONG private (ad esempio, Save the Children, Terre des Hommes).

Secondo il report pubblicato da Terre des Hommes³⁴, i dati evidenziano una **preoccupante tendenza al rialzo dei reati contro i minori, in particolare per quanto riguarda la violenza sessuale e domestica**. Mentre alcuni crimini come la prostituzione e la corruzione dei minori sono in diminuzione, nel complesso, la situazione è peggiorata nell'ultimo decennio, con minori sempre più colpiti e continue disparità di genere, le ragazze rappresentano infatti la maggioranza delle vittime nei reati sessuali.

³² Steering Committee for the Rights of the Child (CDENF) "Revisione dell'attuazione della raccomandazione CM/Rec (2009)10 sugli orientamenti politici del Consiglio d'Europa in materia di strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza", p. 32.

³³ Vedi: UNICEF, 'International Classification of Violence against Children (ICVAC)', 2023. Disponibile su: <https://data.unicef.org/resources/international-classification-of-violence-against-children>

³⁴ Terre des Hommes, 2023, La condizione delle ragazze e delle bambine nel mondo. Disponibile su: https://terredeshommes.it/pdf/Dossier_indifesa_tdh_2023.pdf

MINORI VITTIME DI REATI IN ITALIA								
Dati consolidati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale								
	2012		2021		2022		Δ	
	vittime <18	%	vittime <18	%	vittime <18	%	2012 2022	2021 2022
Omicidio volontario consumato*	18	56%	19	42%	12	50%	-33%	-37%
Violazione degli obblighi di assistenza familiare	985	52%	500	45%	551	47%	-44%	10%
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina	207	38%	296	37%	345	39%	67%	17%
Maltrattamenti contro familiari e conviventi	1.246	50%	2.501	54%	2.691	53%	116%	8%
Sottrazione di persone incapaci	263	53%	268	51%	290	46%	10%	8%
Abbandono di persone minori o incapaci	426	40%	488	47%	550	44%	29%	13%
Prostituzione minorile	77	60%	43	67%	37	65%	-52%	-14%
Detenzione di materiale pornografico	24	50%	66	82%	72	71%	200%	9%
Pornografia minorile	108	69%	187	69%	169	70%	56%	-10%
Violenza sessuale	689	85%	714	87%	906	89%	31%	27%
Atti sessuali con minorenne	505	78%	412	83%	430	79%	-15%	4%
Corruzione di minorenne	133	81%	136	76%	107	76%	-20%	-21%
Violenza sessuale aggravata	422	79%	618	88%	697	86%	65%	13%
Totale	5.103	60%	6.248	64%	6.857	63%	+34%	+10%

*Dati operativi - fonte D.C.P.C.

Tabella 1. Minori vittime di violenza in Italia, Terre des Hommes, 2023.

Questo è confermato dai dati forniti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza: di fatto, la **maggioranza delle vittime è di sesso femminile**, eccetto per quanto riguarda l'abuso di mezzi di correzione e disciplina e l'abbandono di minori o incapaci, in cui le vittime sono prevalentemente di sesso maschile (61% e del 56% rispettivamente). Le vittime di genere femminile rappresentano una percentuale significativamente più elevata nei reati legati alla violenza e allo sfruttamento sessuale. In particolare, costituiscono il 70% dei casi di pedopornografia, il 73% degli episodi di adescamento di minori, il 79% degli atti sessuali con minori e si avvicinano al 90% nelle varie forme di violenza sessuale³⁵.

³⁵ Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, 2023, Minorenni vittime di abusi, 2023, pg. 9-10.

Disponibile su: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202312/elaborato_minorenni_vittime_di_abusi_2023.pdf



Incidenza vittime minori degli anni 18 distinta per genere (Gennaio - Giugno 2023)

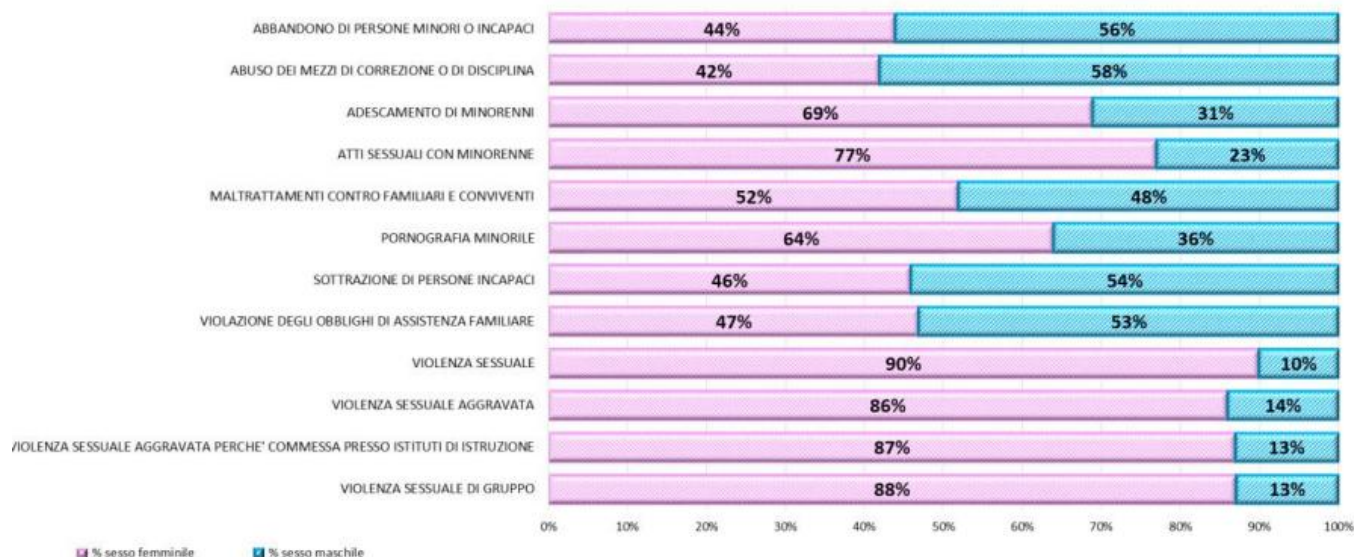


Tabella 1. Vittime minori di 18 anni divise per genere, Gennaio - Giugno 2023. Servizio Analisi Criminale, 2023.

La maggior parte dei reati riguarda principalmente i minori di età compresa tra 0 e 14 anni, con l'eccezione dei reati di violenza sessuale, le cui vittime possono appartenere a tutte le fasce d'età fino ai 17 anni³⁶. Per quanto riguarda, invece, l'età degli autori dei reati, il 32% ha un'età compresa tra i 45 e i 64 anni, il 30% tra i 35 e i 44, il 22% tra i 25 e i 34, il 9% tra i 18 e i 24, il 5% ha più di 65 anni e il 2% ha tra i 14 e i 17 anni. Per quanto riguarda il genere degli autori di reato, l'88% è di sesso maschile³⁷.

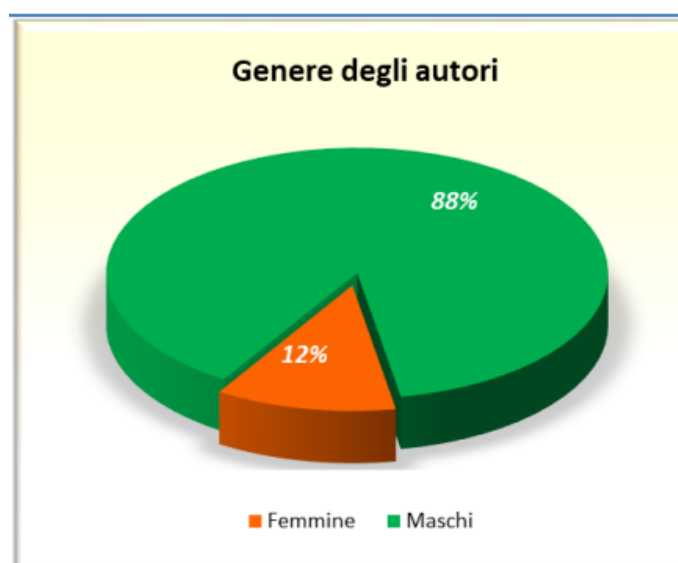


Tabella 3. Autori di reato divisi per genere, Servizio Analisi Criminale, 2023

³⁶ Servizio Analisi Criminale 2023, p. 11

³⁷ Servizio Analisi Criminale, 2023, p. 13-14

Il numero di reati relativi all'abuso domestico contro i minori è in costante aumento negli ultimi anni. Per quanto riguarda i reati sessuali, i dati relativi agli abusi sessuali avvenuti di persona segnalati alla linea telefonica 1.96.96 nel 2022 indicano che nel 62% dei casi il presunto responsabile era un estraneo adulto, mentre nel 38% dei casi era un genitore del minore. Queste percentuali sono pressoché equivalenti a quelle riportate dalle rilevazioni della linea di emergenza 114, in cui il 64% dei reati è commesso da un adulto estraneo, mentre nel 36% dei casi l'autore del reato è uno dei genitori del bambino. Per entrambe le linee telefoniche, i reati sono stati segnalati principalmente in ambito domestico. Questi dati del 2022 suggeriscono quindi che circa il 40% dei casi segnalati alle linee di assistenza riguardano abusi sessuali su minori nella cerchia di fiducia³⁸. Infine, si segnala che il 40,7% dei minori è vittima di forme multiple di aggressione³⁹.

Per quanto riguarda i **servizi di assistenza**⁴⁰ a cui i minori vittime hanno accesso, il 28,4% dei minori riceve assistenza economica, il 23,9% riceve assistenza domiciliare, il 21,6% viene allontanato dalla famiglia e accolto in comunità; il 14,2% viene tutelato attraverso l'affido; il 12,1% viene aiutato attraverso i centri diurni; il 39,6% viene tutelato da altre forme di intervento (compresi gli interventi diretti degli operatori dei servizi sociali o le collaborazioni con altri servizi sociali e sanitari⁴¹) e il 7,3% dei minori non riceve alcun tipo di aiuto⁴². Nel 2021, secondo UNICEF, 27.111 minori erano sottoposti a forme di assistenza alternativa; 12.892 erano sottoposti a forme di assistenza residenziale (comunità) e 14.219 erano affidati a famiglie⁴³.

³⁸ Council of Europe and ECPAT International, 2024, Ending Child Sexual Abuse and Exploitation: State-of-Play in light of the Lanzarote Convention, Italy, 2024, p. 13-14.

Disponibile su: <https://rm.coe.int/country-overview-italy-ending-child-sexual-abuse-and-exploitation-stat/1680ae8ae7>

³⁹ AGIA, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, II Indagine Nazionale sul Maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, Risultati e prospettive, 2021 pg. 26. Disponibile su:

<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/ii-indagine-nazionale-maltrattamento-2021.pdf>

⁴⁰ Per ulteriori informazioni riguardo a queste tipologie di misure speciali di protezione, si rimanda a: United Nations Economic Commission for Europe, Statistics on Children. Spotlight on children exposed to violence, in alternative care, and with disabilities (2022), pp. 41-42 <https://unece.org/sites/default/files/2022-10/ECECESSTAT20225.pdf>.

⁴¹ Nei casi di violenza di genere contro le donne e i loro figli, è possibile per loro accedere a strutture abitative sicure. Secondo un'indagine dell'UE, in Italia sono presenti in totale 431 centri antiviolenza gratuiti riservati alle donne, con 3200 posti letto disponibili per loro e i loro figli. Cfr. European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2024. Tackling violence against women, tackling gender inequalities (2024), p. 27. https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/gender-equality-index-2024-tackling-violence-against-women-tackling-gender-inequalities?language_content_entity=en

⁴² AGIA, 2021, p. 28

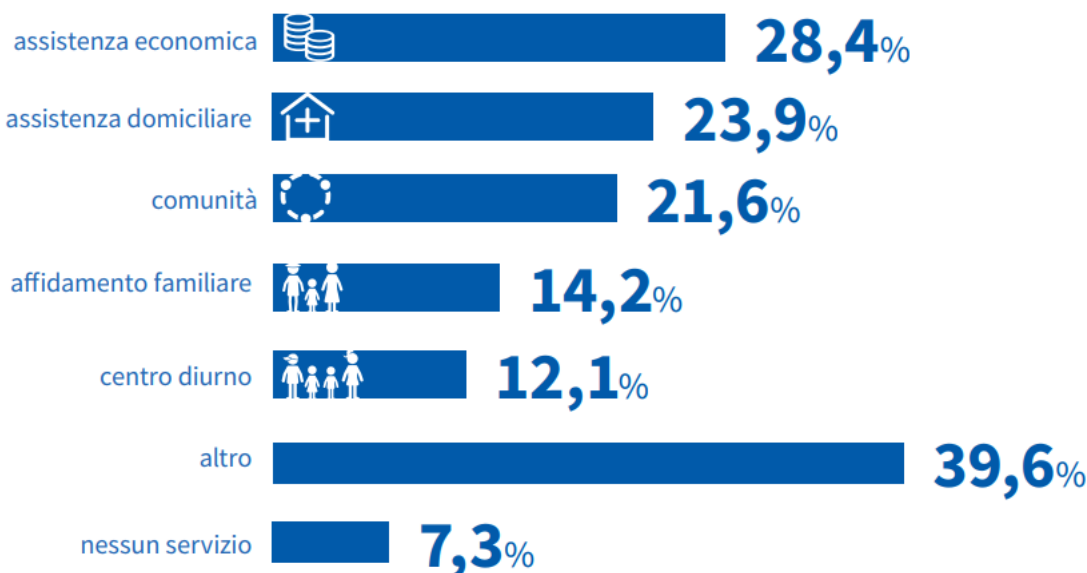
⁴³ UNICEF & Eurochild, Technical Report 'Better data for better child protection systems in Europe: Mapping how data on children on alternative care are collected, analysed and published across 28 European countries', 2021, p. 33


INFOGRAFICA 3.13
TIPOLOGIE DI SERVIZIO CUI HANNO AVUTO ACCESSO I MINORENNI MALTRATTATI

Fonte: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza - CISMAI - Terre des Hommes

NB-1: 19 Comuni non hanno fornito il dato

NB-2: la somma delle tipologie di servizi è superiore a 100 perché ogni minorenne può aver usufruito di più di una tipologia di servizio



28

Tabella 4. Tipologie di servizio cui hanno avuto accesso i minori maltrattati, AGIA, 2021

Per quanto riguarda i **procedimenti giudiziari**, l'ISTAT afferma che "Nel 2018 le sentenze di condanna per cui il reato più grave è stato maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli sono state 3.462, in aumento rispetto alle 2.696 del 2017. L'intervallo medio di tempo tra la data del commesso reato e la sentenza è di 31 mesi nel primo grado e di 58 in appello⁴⁴.

Non sono state trovate ulteriori informazioni pertinenti ai procedimenti giudiziari nei report pubblicamente accessibili pubblicati dall'ISTAT, da istituzioni governative o da studi privati. Questa criticità è stata confermata dal Garante regionale per i diritti umani della Regione Veneto e dai professionisti intervistati durante i focus group, i quali hanno tutti confermato che, anche se esistono dati relativi agli autori di reato⁴⁵, **non sono disponibili dati relativi ai procedimenti giudiziari che coinvolgono minori vittime di reato.**

⁴⁴ Per ulteriori riferimenti: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/condanne/?utm_source=chatgpt.com

⁴⁵ Per ulteriori informazioni sull'argomento si veda: <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/procedimenti-definiti-in-procura/>

2. Sistema specializzato a contrasto della violenza contro i minori

2.1. Tribunali specializzati: provvedimenti e criticità legali e strutturali

Come indicato nell'introduzione, il **Regio Decreto 1404/1934** e successive modifiche ha istituito il **Tribunale per i minorenni**, attribuendogli competenza esclusiva sui reati commessi dai minori (art. 9). Il Tribunale per i minorenni è un organo giudiziario ordinario formato da giudici ordinari (detti anche giudici togati) e da giudici onorari, esperti nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura⁴⁶. I giudici onorari durano in carica tre anni e sono in genere professionisti esperti nel lavoro con i bambini, come psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, psicoterapeuti o educatori. Il Tribunale per i minorenni è competente per le questioni civili, penali e amministrative che riguardano i minori. Quando l'autore di reato è un adulto, invece, la competenza è del Tribunale ordinario.

È importante ricordare che l'articolo 30 del **d. lgs. 149/2022**, attuativo della c.d. **riforma Cartabia**⁴⁷, modificando la legge sull'Ordinamento Giudiziario, ha istituito il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che accorperà in un unico organo giudiziario le competenze in materia familiare e di status delle persone ora attribuite al Tribunale ordinario e quelle in materia civile e penale del Tribunale per i Minorenni, riducendo notevolmente il ruolo dei giudici onorari, per lo più estromessi dalle decisioni, riservate ai soli giudici togati.

La normativa italiana stabilisce in sede penale le regole relative alle caratteristiche strutturali necessarie nel sistema giudiziario per facilitare l'audizione protetta di un minore, con l'obiettivo di garantire la tutela delle esigenze del minore stesso.

Infatti, **l'art. 398, comma 5-bis c.p.p.** relativo all'istituto dell'**incidente probatorio** prevede che l'audizione della vittima minorenni avvenga in luoghi adeguati e, quando necessario, con l'assistenza di esperti di psicologia infantile e mediante l'uso di un vetro a specchio.

Analogamente **l'art. 498, comma 4-ter, c.p.p.** stabilisce che in sede dibattimentale "*quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale [relativi alla violenza domestica, ai maltrattamenti e ai reati sessuali], l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo*

⁴⁶ Il Consiglio Superiore della Magistratura (Consiglio Superiore della Magistratura) è l'organo di governo del sistema giudiziario in Italia. È responsabile della supervisione delle carriere, delle nomine, dei trasferimenti e delle azioni disciplinari di giudici e pubblici ministeri, garantendo l'indipendenza e il corretto funzionamento del sistema giudiziario.

⁴⁷ Per ulteriori informazioni sulla riforma Cartabia e sul suo impatto sull'assistenza giudiziaria e sociale dei minori in Italia si veda: Ordine degli assistenti sociali, 2023. Riforma Cartabia - Decreto Legislativo 149/2021 - L. 206/2021 2 - Sintesi degli articoli di interesse per il servizio sociale professionale e commenti sulla norma. Disponibile su: <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2024/01/Riforma-Cartabia-02-1.pdf>

di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

L'art. 498, comma 4 quater c.p.p. stabilisce infine che durante il processo, *"quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette"*⁴⁸.

Tuttavia, i professionisti coinvolti nei focus group del progetto CHILD hanno evidenziato la presenza di diverse difficoltà nel garantire il comfort e la sicurezza dei minori durante questi procedimenti. Hanno sottolineato come gli **ambienti per le udienze protette spesso non riescano a creare uno spazio adatto a bambini e adolescenti**. Per esempio, nel Tribunale di Treviso le udienze si svolgono in stanze situate in corridoi seminterrati poco illuminati, che possono intimorire i bambini.

In relazione ai procedimenti giudiziari che coinvolgono i minori, i focus group hanno evidenziato ulteriori aspetti cruciali riguardanti la protezione del minore durante l'intero processo. I partecipanti hanno infatti sottolineato **la mancanza di coordinamento tra i procedimenti giudiziari civili e penali**, che spesso porta a risultati frammentari e incoerenti per i minori vittime di reato. Hanno evidenziato che mentre i tribunali penali si concentrano sull'accertamento della colpevolezza, i tribunali civili spesso non considerano i risultati dei procedimenti penali quando prendono decisioni sull'affidamento e sui diritti di visita. Questa discrepanza può portare a decisioni che espongono i minori a ulteriori rischi, come l'interazione con genitori precedentemente accusati di violenza.

Si sottolinea che la Riforma Cartabia ha riformato il passaggio di informazioni tra il sistema civile e penale: l'articolo 7 del d. Lgs. 150/22, riguarda infatti la "digitalizzazione e la condivisione di informazioni tra i diversi ambiti processuali", con l'intento di migliorare la comunicazione tra i procedimenti civili e penali tramite un sistema telematico integrato. L'articolo prevede anche la possibilità di scambiarsi informazioni relative a sentenze, atti e provvedimenti che possano riguardare contemporaneamente entrambi i settori del diritto, per ottimizzare l'efficienza del sistema giudiziario.

È stato notato che il **principio della bi-genitorialità**, che enfatizza il mantenimento del rapporto con entrambi i genitori, può talvolta essere considerato prioritario rispetto alla sicurezza e al benessere del minore. Ad esempio, in alcune circostanze, alle madri è stato suggerito di ritirare le accuse di violenza contro i padri al fine di agevolare gli accordi di affidamento, con ricadute sia sui minori che sulle madri implicate.

Un'altra questione sistemica riguarda la difficoltà del sistema di rispondere alle esigenze di bambini particolarmente vulnerabili, come quelli con disabilità o con *background* migratorio. I bambini che non parlano italiano o che necessitano di un supporto specializzato sono talvolta esclusi dalle udienze, a

⁴⁸ Anche in sede civile sono previste notevoli cautele per l'audizione del minore, sempre condotta dal giudice, che può farsi assistere da esperti, in locali idonei, adeguati all'età, in modo da garantire la serenità e la riservatezza del minore, estesa sino alla possibilità di disporre l'ascolto in modalità protetta, l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico.

causa della mancanza di risorse necessarie come interpreti LIS o mediatori linguistici e culturali.

L'ordinamento giuridico italiano prevede un chiaro meccanismo per **l'assegnazione del gratuito patrocinio: infatti, il minore ha accesso al gratuito patrocinio in base all'art. 74 e ss.**

d.P.R. 115/2002). La richiesta può essere presentata al giudice dal minore, dai suoi genitori o tutori o dall'avvocato.

Nei casi in cui si verifichi un conflitto di interessi, **il ruolo del *curatore speciale per il minore*** è stabilito da diverse disposizioni di legge: l'art. 321 del c.c.; artt. 78 e 80 del c.p.c.; l'art. 121 del c.p. e l'art. 77 del c.p.p.

Il curatore speciale è una persona che compie uno o più atti specifici (*curator ad acta*) per conto e nell'interesse del minore quando questi atti non possono essere compiuti dai genitori o dai tutori a causa di un conflitto di interessi tra questi e il minore. Il curatore speciale rappresenta il minore e agisce in sua vece nei procedimenti giudiziari contro i genitori (*curatore ad processum*). Il curatore speciale si differenzia dal tutore perché, a differenza di quest'ultimo, cura gli interessi del minore in una situazione specifica.

Il curatore speciale viene nominato:

- nei procedimenti civili, quando c'è un conflitto con i genitori (per esempio: nei procedimenti di revoca della responsabilità genitoriale, nei procedimenti ex art. 403 c.c., nell'affidamento etero-familiare del minore) o nei casi in cui vi sia un'espressa richiesta da parte del minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
- nei procedimenti penali, quando il minore è *persona offesa di reato*, non ha un rappresentante o è in conflitto con il suddetto rappresentante.

Il più delle volte si tratta di un avvocato, ma le modalità di nomina del curatore speciale non sono disciplinate dalla legge e pertanto il giudice ha ampia facoltà di scelta tra le persone che ritiene più affidabili e competenti in tale veste.

Alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati hanno, tuttavia, istituito un registro dei curatori speciali e fissato i presupposti obbligatori per l'iscrizione, tra i quali la frequenza a corsi di preparazione; l'elenco dei curatori viene trasmesso al giudice che procede a tutela del minore, il quale, però, non è tenuto a scegliere il curatore tra gli iscritti a tale registro. A titolo di esempio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha fissato questi requisiti:

- Iscrizione all'albo da almeno cinque anni.
- Assenza di sanzioni disciplinari più gravi di un ammonimento.
- Adempimento regolare degli obblighi di formazione.
- Esperienza documentata nel diritto di famiglia e minorile.
- Partecipazione a corsi di formazione specifici in diritto di famiglia o diritto minorile.

Inoltre, gli artt. 473 bis 2 e 473 bis 8 c.p.c. (Riforma Cartabia) hanno ampliato le competenze e il ruolo del *curatore speciale*. La Riforma Cartabia ha modificato gli artt. 78 e 80 c.p.c. rendendo in alcuni casi obbligatoria la nomina del *curatore speciale* per il minore nei procedimenti di cui sopra.

I soggetti legittimati a richiedere la nomina di tale figura includono, oltre al Giudice, al Pubblico Ministero e ai genitori, chiunque ne abbia interesse e il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Il Giudice di Pace mantiene la competenza per la nomina del *curatore speciale* prima dell'avvio del procedimento. Nel caso in cui la nomina avvenga contestualmente o successivamente all'inizio del procedimento, l'istanza deve essere presentata al giudice competente responsabile del procedimento, il quale emetterà un provvedimento adeguatamente motivato.

Al *curatore speciale* è stato conferito sia il potere di rappresentazione in giudizio del minore sia il potere di rappresentanza sostanziale. Il *curatore speciale* può: comparire in tribunale, mettere in discussione i fatti addotti dai genitori, formulare domande e richieste di informazioni sull'interesse del minore, svolgere compiti procedurali, ricevere notifiche dei procedimenti, presentare ricorso, partecipare alla risoluzione dei conflitti nell'affidamento condiviso e ascoltare il minore.

Tuttavia, anche se la legge sembra essere di ampio spettro per quanto riguarda la rappresentanza e la difesa degli interessi del minore, ci sono alcuni aspetti di criticità da sottolineare: i professionisti intervistati durante i focus group hanno sottolineato la confusione che circonda il ruolo dei *curatori speciali*. Sebbene la normativa preveda questo ruolo per salvaguardare gli interessi del bambino nei processi giudiziari, nella pratica i rappresentanti talvolta assumono responsabilità simili a quelle degli assistenti sociali, compresa la gestione di questioni logistiche come l'acquisto di materiale scolastico. Hanno notato che non sempre i *curatori speciali* spesso hanno una formazione specifica e che talvolta le nomine vengono effettuate senza valutare le qualifiche dell'individuo.

Dalla discussione dei focus group è risultato che, nonostante la legge abbia previsto strumenti per dare priorità ai bisogni dei minori, questi vengono a volte trascurati nei processi familiari e istituzionali, specialmente nei casi di violenza domestica. I professionisti intervistati hanno evidenziato che, nonostante i minori siano la parte più vulnerabile, le loro esigenze vengono spesso trascurate in favore delle priorità degli adulti. Nel contesto delle controversie legali tra genitori, l'attenzione tende a concentrarsi maggiormente sulla risoluzione dei conflitti tra gli adulti, piuttosto che sull'assicurare il benessere del bambino. I bambini diventano spesso "invisibili" durante queste controversie e la loro voce viene raramente sollecitata o ascoltata.

2.2. Strutture per la protezione dei minori: provvedimenti e criticità legali e strutturali

L'art. 2 della L. 184/1983 ha istituito le strutture di accoglienza per i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Altre definizioni di queste strutture sono contenute nel *Decreto del Ministro per la solidarietà sociale* n. 308/2001 e nell'art. 10 d.lgs. 272/1989. La legge italiana sottolinea che la priorità per il minore è crescere con la propria famiglia; pertanto, l'allontanamento dello stesso dal nucleo familiare deve essere effettuato solo se il bambino si trova in una situazione in cui i suoi

diritti sono seriamente compromessi.

L'inserimento in una struttura protetta per minori può avvenire tramite:

- applicazione dell'art. 403 c.c. relativo all'intervento dell'autorità pubblica a favore del minore, che consente all'autorità pubblica di collocare il minore in un luogo sicuro in caso di emergenza.
- L'esecuzione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 488/1988.
- Partecipazione a un progetto di "messa alla prova".
- Dopo emissione di una sentenza penale di condanna nei confronti di un minore con applicazione di una pena sostitutiva

Anche i minori stranieri non accompagnati (MSNA) possono essere collocati all'interno delle suddette strutture.

Per una migliore armonizzazione delle pratiche locali e regionali, nel **2017** sono state approvate da un comitato interdisciplinare le **Linee guida nazionali per i servizi residenziali** predisposte dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'ambito delle attività previste dall'accordo di collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴⁹.

Diverse forme di strutture per l'accoglienza dei minori sono state rese operative all'interno del quadro normativo **dell'articolo 2 della Legge 184/1983**. Esistono infatti alcuni progetti pilota relativi al **modello Barnahus**, come le Case dei Bambini nel Nord e Centro Italia (rete di strutture Montessori e SOS Villaggi dei Bambini Onlus Italia) e un protocollo firmato nel 2023 a Napoli, "*Protocollo operativo di orientamento territoriale per la presa in carico e la tutela dei minori vittime di reato nel territorio di Napoli*"⁵⁰.

Esistono anche comunità di accoglienza per minori, case rifugio, reti regionali e nazionali di ONG e associazioni del Terzo Settore che offrono servizi per i minori vittime di reati.

Durante i focus group, i professionisti intervistati hanno sottolineato i **problemi sistemici** individuati in queste strutture: in effetti, i centri di accoglienza svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dei minori, ma il sistema attuale spesso non riesce a fornire la stabilità e la continuità di cui i bambini hanno bisogno per riprendersi dal trauma. Ad esempio, ci sono notevoli ritardi nell'iscrizione degli stessi alle nuove scuole dopo il collocamento nelle case rifugio al seguito delle madri vittime di violenza, che spesso fanno sì che i bambini perdano mesi di frequenza scolastica, aggravando ulteriormente lo sconvolgimento causato dal trasferimento. Inoltre, è stata sottolineata la natura transitoria delle sistemazioni nelle case rifugio, osservando che i frequenti spostamenti impediscono

⁴⁹ https://www.minori.gov.it/sites/default/files/Linee_%20guida_accoglienza_181203.pdf.

⁵⁰ https://www.defenceforchildren.it/easyUp/file/2906_2023_protocollo_operativo_di_orientament.pdf Per ulteriori informazioni: Council of Europe, Report 'Barnahus: a European journey. Mapping study on multidisciplinary and interagency child-friendly justice models responding to violence against children in Council of Europe member states' (2023), p. 46. <https://rm.coe.int/barnahus-a-european-journey-mapping-study-on-multidisciplinary-and-int/1680acc3c3>

ai bambini di instaurare un rapporto di fiducia con gli assistenti sociali e i coetanei. Questa instabilità mina il loro recupero emotivo e aggrava il senso di isolamento.

I partecipanti hanno anche sottolineato **la mancanza di coordinamento tra le strutture e gli insegnanti e il personale sociosanitario**, che crea ulteriori ostacoli per i minori che cercano di reintegrarsi nella normale routine. Hanno convenuto che i sistemi di accoglienza devono dare priorità alla stabilità dei bambini. Ciò include la riduzione delle transizioni tra i vari alloggi e l'accelerazione dei processi di iscrizione a scuola e di accesso all'assistenza sanitaria. Garantire la continuità dell'istruzione e dei legami sociali è essenziale per promuovere un senso di normalità e favorire la guarigione.

2.3 Formazione dei professionisti coinvolti nel sistema

Attualmente, **non esiste un obbligo di formazione specialistica** per i professionisti coinvolti nel sistema di protezione delle minori vittime di violenza. Tuttavia, secondo le Linee guida nazionali, il professionista "deve avere competenze specifiche sui fondamenti scientifici delle discipline coinvolte e sui criteri di riferimento giuridico". I professionisti coinvolti possono **frequentare corsi di formazione specifici**. Di solito, le materie oggetto di studio sono:

- Organi giudiziari e rapporti con gli Enti
- Etica, deontologia e ambiti di intervento dello psicologo forense.
- Abuso sessuale maltrattamento: definizioni e caratteristiche.
- Dinamiche relazionali tra vittima e autore di reato: aspetti psicologici e psicopatologici.
- Linee guida per l'ascolto del minore.
- Metodologia e protocolli di intervista.
- Uso di test in ambito forense
- Accertamento, valutazione e fonti di errore nella testimonianza.
- La redazione di un rapporto per l'Autorità Giudiziaria.
- Casi clinici – forensi ed esercitazione pratica⁵¹

I regolamenti in materia sono contenuti in documenti come la **Carta di Noto⁵²** e le **linee guida nazionali sull'intervista ai minori della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza)⁵³** che però sono documenti complementari che forniscono linee guida per la protezione e il trattamento dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, in particolare come

⁵¹ Per ulteriori informazioni: <https://www.opl.it/corso-master-scheda.php?idp=562>

⁵² <https://ordinepsicologi.piemonte.it/wp-content/uploads/2021/06/cartadinoto.pdf>

⁵³ <https://sinpia.eu/wp-content/uploads/atom/allegato/738.pdf>

testimoni o vittime di reati, ma non sono incorporati nell'ordinamento giuridico italiano come obbligazioni, ma piuttosto come strumenti⁵⁴.

La mancanza di formazione dei professionisti coinvolti nella protezione dei minori vittime di violenza è emersa come uno degli aspetti più critici dai focus group. I partecipanti hanno sottolineato la necessità di una formazione professionale specifica:

- **Formazione sulle pratiche trauma-informed:** La mancanza di tale formazione può portare a interventi che ri-traumatizzano i bambini o rispondono in modo inadeguato ai loro bisogni psicologici.
- **Formazione multidisciplinare:** È essenziale coordinare assistenti sociali, educatori, operatori sanitari e legali per creare un sistema di supporto coeso per i bambini.
- **Programmi di formazione standardizzati:** Questi programmi dovrebbero enfatizzare l'assistenza informata sui traumi, la sensibilità culturale e la comunicazione sensibile ai minori. Inoltre, dovrebbero creare opportunità di formazione intersettoriale per promuovere la collaborazione e la comprensione tra professionisti di diversi settori.
- **Programmi di formazione per i curatori speciali:** attualmente, questi programmi sono inadeguati e incoerenti. Mentre alcuni corsi sono ben strutturati, altri non riescono a fornire ai professionisti le competenze necessarie per gestire efficacemente casi complessi di protezione dei minori

3. Meccanismi di coordinamento nei sistemi giudiziario, sociale e sanitario

3.1. Valutazione dei bisogni individuali e meccanismi di partecipazione al processo

La legge italiana prevede **meccanismi di protezione per le vittime di reato vulnerabili**. L'identificazione di persone particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 90 quater c.p.p. prende in considerazione fattori quali l'età, l'infermità, deficit cognitivi, la natura del reato e le sue circostanze. Tuttavia, l'articolo non specifica l'autorità responsabile nel condurre la valutazione né

⁵⁴ Per ulteriori informazioni sull'argomento si veda: Capesciotti Marta, Mapping child protection system in the EU (27), May 2023, p. 51-53. Questo documento è stato commissionato sotto contratto a materiale di background per un'analisi comparativa da parte dell'European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) per il progetto 'Towards integrated child protection systems'. Disponibile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/it_-_report_-_mapping_child_protection_systems_-_2023.pdf

delinea le procedure da seguire.

Inoltre, non c'è alcun riferimento alla modalità che questa valutazione dovrebbe assumere, creando così incertezza riguardo alla possibilità di impugnare qualsiasi decisione in merito. In generale, chiunque interagisca con la vittima deve valutarne il livello di vulnerabilità. Questo aspetto è cruciale poiché la valutazione della vulnerabilità rappresenta un elemento determinante da dimostrare. Da tale valutazione dipenderà l'adozione delle misure di garanzia da parte del giudice competente. Nella maggior parte dei casi, spetta al pubblico ministero valutare le circostanze del caso specifico e individuare la tipologia di approccio scientifico ritenuta più appropriata.

Come già menzionato, gli artt. 77 e 78 c.p.c. disciplinano la nomina dei curatori speciali per i minori in caso di conflitto di interessi, mentre l'art. 77 c.p.p. comma 4 garantisce la rappresentanza urgente dei minori da parte del pubblico ministero finché non intervenga la nomina del curatore speciale. Durante le indagini, le vittime di violenza domestica o di abusi sessuali sono tutelate dalla **presenza di esperti**. Vengono adottate misure per evitare inutili ripetizioni delle dichiarazioni e sono consentite registrazioni video o audio. Queste garanzie proseguono nelle fasi processuali per assicurare il benessere e la protezione delle vittime. Non è necessaria una preparazione particolare per la polizia giudiziaria o il pubblico ministero. La videoregistrazione è essenziale per evitare che l'esame del testimone venga ripetuta nelle fasi successive del processo; tuttavia, nella pratica, ciò non è sempre garantito, soprattutto nella fase delle indagini preliminari.

3.2. Meccanismi di protezione immediata

La legge italiana prevede diversi meccanismi per garantire la protezione immediata dei minori vittime di reato. Ad esempio, ai sensi degli **artt. 274 e 280 c.p.p.**, i giudici possono disporre l'applicazione di misure cautelari come gli arresti domiciliari o la detenzione, per impedire all'autore del reato di contattare o minacciare il minore. Analogamente, gli **artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.** consentono ai giudici di ordinare l'allontanamento dell'autore del reato dalla casa familiare e di vietargli di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal minore. Nel caso in cui l'autore del reato venga colto in flagranza di reato, **l'art. 380 c.p.p.** prevede l'arresto immediato.

Quando la minaccia proviene dalla famiglia del minore, **gli artt. 330 e 333 c.c.** prevedono la sospensione temporanea o la decadenza della responsabilità genitoriale a tutela del minore. Inoltre, l'art. 403 c.c. autorizza la pubblica autorità, come la polizia o i servizi sociali, a intervenire direttamente senza l'autorizzazione da parte del tribunale o del P.M. se il benessere del minore è a rischio immediato. In questi casi, il minore può essere allontanato dall'ambiente nocivo e posto sotto tutela o affidato a un tutore idoneo. Il Codice Rosso (Legge n. 69/2019) ha rafforzato ulteriormente queste tutele, imponendo alle autorità giudiziarie di agire rapidamente nei casi di violenza sui minori o di abusi domestici. Questa legge introduce procedure di emergenza per garantire l'immediato allontanamento dell'autore del reato e una rapida assistenza alle vittime, dando priorità alla loro sicurezza e al supporto psicologico.

Queste misure riflettono l'impegno dell'ordinamento giuridico ad agire in modo rapido e deciso per proteggere i minori in situazioni di pericolo. L'art. 403 c.c. è stato recentemente riformato dalla Riforma Cartabia, che prevede che ogni intervento delle autorità pubbliche debba essere tempestivamente comunicato al P.M. presso il Tribunale per i minorenni. Entro 24 ore da tale intervento, l'autorità è tenuta a informare il P.M. che, a sua volta, deve trasmettere gli atti al Tribunale per i Minorenni, per convalidare o revocare il provvedimento di emergenza entro 48 ore. Questa procedura garantisce un controllo giudiziario tempestivo sulle azioni amministrative.

3.3. Servizi a favore delle vittime

In Italia manca una rete nazionale diffusa di assistenza alle vittime⁵⁵. Nel 2018, il Ministero della Giustizia ha istituito un Tavolo di coordinamento interistituzionale per promuovere i servizi alle vittime e la giustizia riparativa, finanziando 14 progetti regionali. Tuttavia, l'assenza di centri di assistenza in alcune regioni e la mancanza di linee guida unificate determinano servizi scollegati e inefficienze operative a livello nazionale. L'art. 90 bis c.p.p. definisce l'informativa che le vittime devono ricevere sull'assistenza disponibile al momento del primo contatto con le autorità. In particolare, la lettera p) impone di fornire informazioni sulle strutture sanitarie locali, comprese le case-famiglia, i servizi di assistenza alle vittime, le case rifugio e i servizi per le vittime di reato.

Il Decreto Legislativo n. 150/2022 integra le misure di giustizia riparativa nel sistema giudiziario, consentendo l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in qualsiasi fase del procedimento penale, durante o dopo l'esecuzione della pena, o anche se il procedimento non continui per motivi legali o procedurali. L'accesso è possibile anche prima di presentare una denuncia, indipendentemente dall'avvio di un procedimento penale.

La riforma Cartabia con il d. lgs. 150/2022 prevede l'istituzione di Centri di giustizia riparativa presso gli enti locali e la creazione di una Conferenza locale per la giustizia riparativa in ogni distretto di corte d'appello, convocata annualmente dal Ministro della Giustizia. Inoltre, il d. lgs. 150/2022 prevede una maggiore protezione per le vittime minorenni, richiedendo che le norme siano applicate in modo da rispettare la loro personalità e i loro bisogni individuali, dando priorità al loro interesse superiore, come indicato nella Convenzione sui diritti del fanciullo.

3.4. Servizi di protezione del minore

L'art. 609 decies c.p. elenca i reati (principalmente legati alla violenza domestica, agli abusi e ai reati

⁵⁵ La Rete Dafne Italia, servizio pubblico e gratuito per l'assistenza alle persone vittime di reato, è presente solamente in 7 regioni Italiane www.retedafne.it

sessuali) per i quali è previsto un supporto emotivo e psicologico per le vittime minorenni, con competenze in materia di assistenza alle vittime. Inoltre, i minori ricevono assistenza dai servizi della giustizia minorile e dai servizi degli enti locali. L'art. 609 c.p. si rivolge specificamente ai minori vittime di alcuni reati, non a tutte le vittime. L'Italia offre servizi su misura per specifiche categorie di vittime, come i minori, le donne e i sopravvissuti alla tratta, gestiti dalle autorità locali, come ad esempio le *Linee guida per l'attività delle Equipos Specialistiche in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e e dei ragazzi/e minori d'età* della Regione Veneto⁵⁶ e da organizzazioni del terzo settore. Mentre questi servizi offrono un sostegno mirato e accessibile con finanziamenti pubblici, altre vittime non godono di un'attenzione simile, poiché non esiste una rete nazionale unificata per i servizi alle vittime⁵⁷. Sia i servizi generali che quelli specializzati coinvolgono professionisti formati e volontari, ma non esiste un quadro nazionale per questi tipi di servizi. I pubblici ministeri possono richiedere ai servizi sociali di monitorare le situazioni familiari dei minori attraverso visite a domicilio e valutazioni psicologiche, proseguendo senza denunce o prove formali e fornendo supporto psicologico alle vittime di abusi.

Durante le sessioni dei focus group CHILD sono state identificate molte sfide. I partecipanti hanno sottolineato la natura frammentata dei servizi pubblici e privati, che spesso operano in modo isolato. Un'assistente sociale ha osservato che *"il personale della comunità è spesso lasciato a gestire le ricadute emotive di incontri protetti traumatici senza un adeguato supporto da parte delle autorità giudiziarie"*. Queste lacune lasciano i minori vulnerabili durante le fasi critiche di transizione, come il passaggio dalle case sicure di emergenza alle strutture di accoglienza a lungo termine.

I partecipanti ai focus group hanno anche sottolineato la **manca di ruoli e responsabilità chiaramente definiti tra i professionisti**. Questo spesso porta a sovrapposizioni di compiti o addirittura a trascurare incarichi critici. Ad esempio, gli operatori sanitari potrebbero non essere sicuri dei loro obblighi in materia di refertazione forense, mentre gli assistenti sociali potrebbero non avere direttive chiare su come sostenere i minori durante i procedimenti giudiziari. Durante le sessioni di dibattito è emerso anche il delicato ruolo degli operatori nella raccolta delle testimonianze dei bambini e nel ruolo di mediatori tra i genitori durante gli incontri di supervisione. I professionisti coinvolti hanno sottolineato l'importanza di essere obiettivi e attenti alle esigenze dei minori, mantenendo un atteggiamento accogliente e neutrale durante tutto il processo. È stato inoltre sottolineato che esiste una sorta di "fase

⁵⁶ <https://bur.regione.veneto.it/BuryServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=367857> La creazione di questi sistemi è allineata con le strategie implementate dal Consiglio d'Europa, come la CM/Rec (2003) – Raccomandazione della Commissione dei Ministri agli Stati membri per rafforzare i sistemi di segnalazione di violenza contro i minori, disponibile a: <https://search.coe.int/cm?i=0900001680ac62b1>, e il suo memorandum esplicativo, disponibile a: <https://search.coe.int/cm?i=0900001680aba84e>; così come il Comitato direttivo del COE per i diritti dell'infanzia (CDENF) RELAZIONE Revisione dell'attuazione della raccomandazione CM/Rec(2009)10 sugli orientamenti politici del Consiglio d'Europa sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza, disponibile a: <https://rm.coe.int/cdenf-2024-22-final-implementation-review-recommendation-on-policy-gui/1680b48f4c>

⁵⁷ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Verso sistemi integrati di protezione dei minori. Sfide, pratiche promettenti e vie da seguire. 2025, p. 38. Disponibile su <https://fra.europa.eu/en/publication/2025/integrated-child-protection>

dell'invisibilità": i bambini diventano invisibili quando vivono un conflitto familiare o una violenza, ma diventano molto visibili durante i procedimenti giudiziari.

È emerso anche che, nei casi di donne vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione con i loro figli, siano presenti gravi lacune relativamente ai percorsi di accompagnamento in favore dei minori. Se le donne accolte possono contare, sin dall'inizio dei percorsi di protezione, sia di consulenze legali sia di sostegno psicologico, i minori che sono accolti in Pronta Accoglienza e poi inseriti in Casa Rifugio non possono usufruire di percorsi strutturati di accompagnamento e supporto, rischiando che agli stessi non vengano garantite le tutele necessarie. Difatti, i minori inseriti nei percorsi di protezione vengono sradicati dall'abituale contesto di vita e la presenza di educatori ed educatrici che affiancano il minore non può rappresentare l'unica risposta alle sfide affrontate dallo stesso in questo contesto. È stato anche evidenziato che la possibilità di poter contare su percorsi strutturati ma flessibili che accompagnino i minori in tutte le fasi dei percorsi giudiziari (sin dall'attivazione del Codice Rosso) si dovrebbe configurare quale elemento fondamentale non solo di protezione per i minori ma altresì di prevenzione per le possibili ricadute che la violenza assistita ha sugli stessi.

La ricerca, i gruppi di discussione e le interviste condotte durante il progetto CHILD hanno identificato un problema di coordinamento tra i diversi rami del sistema giudiziario, nonché tra il sistema giudiziario e i servizi territoriali coinvolti nei casi di protezione dei minori. Questo problema sembra derivare da una sfida sistemica e culturale più ampia, caratterizzata dall'assenza di linee guida e protocolli chiari per la collaborazione, che porta a risultati incoerenti e frammentati per le vittime minorenni.

Durante i focus group sono state individuate una serie di raccomandazioni:

- Formalizzazione di protocolli di collaborazione: stabilire linee guida a livello nazionale che definiscano chiaramente i ruoli e le responsabilità degli operatori giudiziari, sociali e sanitari.
- Centralizzazione della gestione dei casi: implementare piattaforme digitali per tracciare i casi, condividere le informazioni in modo sicuro e monitorare i risultati tra le varie agenzie.
- Miglioramento dei programmi di formazione: fornire una formazione interdisciplinare per garantire che tutti i professionisti comprendano il proprio ruolo all'interno del più ampio sistema di protezione dei minori.
- Rafforzamento delle unità di coordinamento locali: stanziare risorse per le unità regionali incaricate di supervisionare la collaborazione tra le agenzie e di affrontare le lacune sistemiche in tempo reale.
- Promozione di uniformità nell'attuazione: assicurare che le iniziative regionali di successo, come i meccanismi di riferimento, siano adottate a livello nazionale per ridurre al minimo le disparità.

4. Adattamento del processo/misure di protezione

Ai sensi dell'**art. 196 c.p.p.**, ogni individuo è considerato capace di testimoniare. Tuttavia, il tribunale può ordinare una perizia per valutare l'idoneità fisica o psicologica di una persona a testimoniare. Nei casi di raccolta di dichiarazioni preliminari su specifici reati previsti dalla legge, ad esempio quelli di violenza domestica o sessuale, se la polizia giudiziaria (**art. 351 c.p.p.**), il pubblico ministero (**art. 362 c.p.p.**) o il difensore (**art. 391 c.p.p.**) devono ascoltare un minore, possono farlo solo con l'assistenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile. Quando la raccolta delle informazioni è affidata alla polizia giudiziaria, la nomina dell'esperto spetta al pubblico ministero. Al contrario, durante le indagini preliminari, l'esperto può essere nominato direttamente dal pubblico ministero o dall'avvocato difensore. Solitamente, le nomine devono essere effettuate da parte del P.M. da un elenco di nomi istituito presso ciascun tribunale.

L'ordinamento italiano prevede uno speciale meccanismo noto come **incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)**, che costituisce una fase probatoria delle indagini preliminari che consente di raccogliere le prove in contraddittorio quando non è possibile rinviarle alla fase processuale. L'incidente probatorio si svolge a porte chiuse e senza accesso al pubblico davanti al giudice per le indagini preliminari, che raccoglie le prove con le stesse modalità previste per il processo. Può essere richiesto solo in casi ben definiti ed espressamente previsti dalla legge.

Tuttavia, il comma 1-bis dello stesso articolo consente il ricorso all'incidente probatorio, anche al di fuori delle condizioni ordinarie, nei procedimenti per specifici reati (come quelli contro la persona, spesso di natura sessuale o violenta) quando la vittima è un minore o una persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater c.p.p. Inoltre, a favore dei minori, l'art. 398, comma 5-bis c.p.p. introduce la cosiddetta "audizione protetta", in deroga alle procedure ordinarie. In particolare, per alcuni reati espressamente previsti dalla legge, il giudice può adottare d'ufficio misure volte a salvaguardare il benessere del minore, garantendo al contempo il diritto delle parti al contraddittorio nella raccolta delle prove. Nello stesso modo il giudice è tenuto a procedere se vi sia richiesta della persona offesa o del suo difensore.

Per quanto riguarda il luogo dell'audizione, questa può svolgersi al di fuori del tribunale, anche presso l'abitazione del minore, se questo ambiente è ritenuto più idoneo per lo stesso. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate in modo esauriente con l'ausilio di apparecchiature di registrazione fonografica o audiovisiva, e viene redatto anche un verbale riassuntivo dell'interrogatorio. Durante il processo, quando un minore deve testimoniare, il giudice incaricato può porre delle domande, adattandole al livello di maturità e sensibilità del minore.

Il giudice incaricato può anche consentire la presenza di un familiare o di un esperto di psicologia infantile (art. 498 comma 4 c.p.p.). Tuttavia, se il giudice ritiene che l'esame diretto del minore non ne pregiudichi il benessere, può disporre che la testimonianza avvenga secondo le stesse modalità previste per gli adulti. Inoltre, su richiesta delle parti, o se ritenuto necessario dal giudice, le stesse

cautele stabilite per l'incidente probatorio (per quanto riguarda il luogo dell'udienza e la documentazione audiovisiva della testimonianza) sono applicate durante il dibattimento (art. 498, comma 4-bis c.p.p.).

È inoltre previsto un regime speciale per la testimonianza di un minore durante il processo nei casi di specifici reati previsti dal Codice penale italiano. In questi casi specifici, il minore o il suo difensore possono chiedere che la testimonianza sia raccolta con l'ausilio di uno specchio unidirezionale e di un sistema di interfono (art. 498, comma 4-ter c.p.p.). L'uso di uno specchio unidirezionale può essere richiesto anche durante l'incidente probatorio se la vittima si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. Inoltre, il minore non può essere sottoposto a un secondo esame in relazione a specifici reati espressamente previsti dalla legge se ha già reso testimonianza durante l'incidente probatorio o nel corso del dibattimento in contraddittorio con l'imputato, o in altri procedimenti in cui i verbali sono stati acquisiti.

Secondo il diritto penale italiano, alle vittime coinvolte negli interrogatori forensi sono riconosciuti alcuni diritti. L'articolo 90-bis c.p.p. stabilisce il diritto della vittima a ricevere informazioni. Questa disposizione crea un "catalogo" completo di informazioni che le autorità devono fornire alla vittima fin dal primo contatto, in una lingua a lei comprensibile. Le informazioni comprendono dettagli tecnici procedurali, come le misure di protezione disponibili e i servizi di assistenza specifici nella zona.

Inoltre, le vittime vengono informate sulle opportunità di accesso ai servizi di giustizia riparativa, che mirano a fornire un approccio più olistico per affrontare il danno causato dal reato. La legge vieta anche la pubblicazione di informazioni personali, immagini o qualsiasi dettaglio che possa identificare il minore. Tuttavia, il Tribunale per i minorenni può consentire tale pubblicazione se ritiene che serva al meglio l'interesse del minore (art. 114, comma 6 c.p.p.). L'art. 143 bis c.p.p. e l'art. 107 ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, considerati congiuntamente, ampliano le circostanze in cui può essere nominato un interprete. In questo modo si garantisce che le barriere linguistiche non ostacolino la capacità della vittima di comprendere e partecipare pienamente al procedimento giudiziario.

Infine, l'art. 498, comma 4, sottolinea l'importanza di fornire un supporto emotivo e psicologico durante la testimonianza del minore. Prevede che sia il giudice a condurre l'esame e che il minore possa farsi assistere da un familiare o da un esperto di psicologia infantile. Questo quadro di sostegno mira a ridurre al minimo lo stress e il potenziale trauma associato al processo giudiziario per i minori.

Dall'analisi della prassi e dai risultati dei focus group, sono emerse le seguenti discrepanze:

- Individuazione e preparazione delle persone responsabili dell'ascolto del minore: l'art. 498 prevede solo la facoltà, e non l'obbligo, di avvalersi dell'assistenza di uno specialista, che può essere fornita in alternativa da un familiare del minore. Pertanto, questa disposizione sminuisce in parte il significato attribuito al ruolo dello specialista. Di conseguenza, questa disposizione di legge non è pienamente in linea con gli articoli 351, comma 1-ter, e 362, comma 1-bis, c.p.p., che obbligano sostanzialmente il Pubblico Ministero e le forze dell'ordine

ad avvalersi dell'assistenza dell'esperto nella raccolta di informazioni durante le indagini.

- Insufficiente supporto psicologico continuo: il supporto psicologico viene fornito durante l'udienza, ma spesso manca un supporto continuo per il minore durante l'intero procedimento penale.
- Incoerenze nell'applicazione delle tutele: sebbene la legge preveda l'assistenza di esperti (psicologi o psichiatri infantili) e la registrazione audiovisiva, l'applicazione nella pratica può variare da un tribunale all'altro. Alcuni uffici giudiziari non dispongono di risorse adeguate o di esperti specializzati.
- Problemi tecnici con la registrazione audiovisiva: la registrazione audiovisiva è uno strumento essenziale per evitare che i minori debbano ripetere i loro racconti più volte. Tuttavia, in alcuni contesti, mancano infrastrutture tecniche adeguate o la qualità delle registrazioni è insufficiente.
- Contatto con l'imputato: sebbene l'audizione del minore debba avvenire in un ambiente protetto, in alcuni casi può verificarsi un contatto (anche indiretto) con l'imputato, soprattutto nei procedimenti in cui non vengono attuate adeguate precauzioni (ad esempio, il luogo in cui si svolge l'audizione del minore potrebbe non avere punti di accesso separati o aree di attesa per vari motivi).
- Nonostante l'esistenza di disposizioni di legge adeguate, esistono inefficienze nel coordinamento tra i procedimenti giudiziari civili e penali.

5. Conclusioni

L'esauritiva revisione della letteratura in materia e le discussioni dei Focus Group condotte nell'ambito del Progetto CHILD rivelano **carenze profonde e persistenti nella protezione effettiva dei bambini vittime di violenza all'interno dei sistemi giudiziario e di welfare italiani**. Nonostante il recepimento formale della Direttiva 2012/29/UE nella legislazione nazionale, permangono significative discrepanze tra il quadro normativo previsto e la sua attuazione pratica, in particolare per quanto riguarda i diritti e i servizi specifici per i minori. In effetti, le attuali lacune nella formazione professionale, nei meccanismi di coordinamento e nelle misure di protezione evidenziano una mancanza di coerenza nell'applicazione dei quadri giuridici esistenti, lasciando in definitiva i minori vulnerabili esposti al rischio di ri-vittimizzazione e di un sostegno inadeguato.

Questi risultati sottolineano l'urgenza di **rafforzare i meccanismi istituzionali e di promuovere una cultura sistemica di protezione del minore**.

A livello dell'Unione Europea, la rilevanza e la necessità di un approccio unificato e attento all'infanzia sono sottolineate dai dati demografici: nell'UE vivono quasi 80,2 milioni⁵⁸ di bambini e bambine sotto i 18 anni, rappresentando circa il 17,8% della popolazione totale. Questo consistente segmento demografico rafforza l'imperativo che gli Stati Membri — inclusa l'Italia — attuino efficacemente misure di protezione dell'infanzia non solo come priorità nazionale, ma anche come contributo agli obiettivi europei più ampi previsti dalla **Strategia dell'UE sui Diritti dell'Infanzia e dalla Strategia per l'Uguaglianza di Genere 2020–2025**⁵⁹.

Tuttavia, le evidenze provenienti dagli Stati Membri, inclusa l'Italia, suggeriscono che i quadri legislativi esistenti, come la Direttiva sui Diritti delle Vittime (2012/29/UE), non producono effetti concreti e coerenti per i minori. La valutazione individuale dei bisogni richiesta **dall'articolo 22 della Direttiva**, che dovrebbe costituire un pilastro delle misure di protezione specifiche per le vittime, risulta ampiamente non attuata⁶⁰. Inoltre, i sistemi nazionali continuano ad affrontare barriere strutturali e operative, tra cui un coordinamento insufficiente tra i sistemi giudiziario, sociale e sanitario, una formazione inadeguata dei professionisti e una carenza di infrastrutture protettive standardizzate.

I dati statistici italiani rafforzano queste preoccupazioni. I report di Terre des Hommes e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza confermano una tendenza persistente e in aumento della violenza sessuale e domestica contro i minori, con **disparità di genere marcate** — le bambine

⁵⁸ Alla fine del 2024, erano presenti 80,158,328 bambini e adolescenti sotto i 18 anni nell'UE.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_010/default/table?lang=en&category=chldyth.yth_demo

⁵⁹ Disponibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

⁶⁰ Per ulteriori informazioni si veda: European Parliament 'The Victims' Rights Directive 2012/29/EU. European Implementation Assessment' 2017.

rappresentano fino al 90% dei casi di violenza sessuale⁶¹. I dati rivelano inoltre un **preoccupante tasso di mancate segnalazioni** stimato al 90%, in particolare per i reati sessuali, come indicato da Save the Children⁶². Inoltre, l'assenza di una banca dati nazionale centralizzata ostacola un monitoraggio completo e una valutazione efficace delle politiche, una carenza che non è esclusiva dell'Italia, ma condivisa da molti Stati Membri dell'UE, come evidenziato dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA).

Le statistiche sull'affidamento riflettono sfide analoghe. Secondo i dati dell'AGIA relativi al 2021, 27.111 minori risultavano in forme di affidamento alternative, con circa il 47,5% collocato in strutture residenziali e il 52,5% in contesti familiari formali⁶³. Tuttavia, la frammentazione dei servizi e i ritardi nell'inserimento scolastico o nell'accesso all'assistenza sanitaria aggravano frequentemente la vulnerabilità di questi minori, specialmente durante la transizione tra accoglienza d'emergenza e soluzioni di lungo termine.

A livello nazionale, **è necessario promuovere una cultura della protezione che ponga al centro i bambini**, in particolare tra le autorità giudiziarie, i magistrati e gli avvocati coinvolti in tali ambiti operativi. L'assenza di forme di dialogo strutturate e di una cooperazione interdisciplinare con i servizi territoriali, insieme alle lacune nella formazione professionale sull'ascolto delle vittime minorenni di reato, indica che è necessaria una riforma immediata.

Ciò che appare necessario sono **strategie di attuazione solide che tengano conto dei bisogni specifici di bambini e adolescenti**. Ciò include dotare i professionisti degli strumenti e delle conoscenze necessarie per adottare pratiche informate dal trauma, garantire che tutte le Regioni dispongano di strutture a misura di bambino e affrontare la frammentazione sistemica che ostacola il coordinamento tra sistemi giudiziario, sociale e sanitario. Tali misure sono fondamentali per allineare le prassi italiane agli standard stabiliti dalla Direttiva 2012/29/UE.

Le evidenze emerse dai gruppi focali del Progetto CHILD **dimostrano l'importanza della collaborazione interdisciplinare e degli approcci guidati dalla comunità**. I professionisti hanno costantemente evidenziato il valore di quadri di responsabilità condivisa, di sistemi centralizzati di gestione dei casi e di interventi mirati per i gruppi emarginati. Queste raccomandazioni forniscono un percorso per rafforzare la capacità dell'Italia di sostenere le vittime minorenni in modo efficace ed equo.

L'impegno per la protezione dell'infanzia deve tradursi in azioni concrete che affrontino le lacune identificate. Le innovazioni locali, come i protocolli regionali di protezione dei minori, dovrebbero essere estese e adattate a livello nazionale per garantire che ogni bambino possa accedere alla giustizia e al sostegno in modo sicuro e rispettoso, superando il fenomeno della frammentazione delle buone pratiche diffuse a livello locale.

⁶¹ Servizio Analisi Criminale 2023, p. 9-10

⁶² Save The Children, 2017, p. 19

⁶³ AGIA, 2021, pg. 28

Per quanto riguarda l'istituto dell'incidente probatorio, **sono emerse diverse criticità nella procedura di ascolto**. Tali questioni evidenziano la necessità di potenziare le risorse infrastrutturali, migliorare la formazione degli operatori e standardizzare le procedure. Rafforzare la protezione dei minori implica garantire non solo la qualità delle prove raccolte, ma anche **il rispetto della dignità e dei diritti dei bambini**, ponendo in primo piano il principio del superiore interesse del minore, come stabilito dalla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e della Direttiva 2012/29/UE.

In ultima analisi, l'impegno verso un sistema giudiziario a misura di minore richiede strategie di attuazione efficaci che pongano al centro i diritti, il benessere e la dignità dei bambini. L'Italia deve affrontare con urgenza queste sfide sistemiche per **realizzare un sistema di giustizia che protegga e valorizzi i suoi membri più giovani e vulnerabili**, assicurando a ogni minore la protezione, il rispetto e il sostegno che merita. L'allineamento delle prassi italiane allo spirito e alla lettera della Direttiva 2012/29/UE richiede più del semplice rispetto legislativo: necessita di un approccio integrato, dotato di risorse adeguate e centrato sull'infanzia. **Gli sforzi di riforma in corso a livello nazionale ed europeo rappresentano un'opportunità unica per costruire un ambiente realmente protettivo** in cui ogni vittima minorenni possa ricevere giustizia, cura e dignità.

6. Bibliografia

Carta di Noto, 2017, Linee Guida per l'esame del minore. Disponibile su: https://www.psicoattivita.it/allegati/documenti-materiali/psicologia-giuridica/carta_di_noto_IV_2017.pdf

Di Muzio, 2024, La tutela processuale delle vittime 'vulnerabili'. Disponibile su: https://www.geniusreview.eu/wp-content/uploads/2024/02/DiMuzio_Focus1.pdf

Enclave, 2022, Protocollo di riferimento: Belgio, Estonia, Grecia, Italia e Spagna. Disponibile su: https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/Enclave_BenchmarkProtocol_IT.pdf

Enclave, 2022, WP2. Rapporto comparativo e raccomandazioni politiche. Disponibile su: https://enclaveproject.eu/wp-content/uploads/2022/11/ENCLAVE_WP2_Comparative-report_Italy.pdf

E-Protect, 2016, Metodologia per una valutazione individuale e fondata sui diritti e i bisogni dei minorenni vittime di reato. Disponibile su: <http://www.centrostudinisida.it/public/4b54a936-ea43-4379-8d4e-f1296cd30d96.pdf>

Grandi Ciro, 2019, La tutela della riservatezza del minore: profili penalistici. Disponibile su: <https://archiviopenale.it/File/DownloadArticolo?codice=6e60c5ff-485f-49c8-a420-obf58f4ca32c&idarticolo=21725>

Greijer, S. and Doek, J., Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Luxembourg: ECPAT International, (2016).

Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 2023, 13° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Disponibile su: <https://gruppocrc.net/documento/13-rapporto-crc-in-arrivo-il-20-novembre-2023/>

SINPIA, 2010 Linee Guida nazionali, L'ascolto del minore testimone. Disponibile su: <https://www.societadipsicologiagiuridica.org/protocolli-e-linee-guida/lascolto-del-minore-testimone>

Ordine degli Assistenti Sociali, 2023. Riforma Cartabia - Decreto legislativo 149/2021 – l. 206/2021 2 - Sintesi degli articoli di interesse per il servizio sociale professionale e osservazioni sulla norma. Disponibile su: <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2024/01/Riforma-Cartabia-02-1.pdf>

Safe Reporting, 2023, L'accesso alla giustizia per le vittime di reato con status migratorio irregolare in Italia: percorsi di denuncia sicura nella città di Milano. Disponibile su: https://www.safereporting.eu/wp-content/uploads/2023/11/SR_Report_MILANO_IT.pdf

Save The Children, 2017, Indagine sullo stato del maltrattamento e dell'abuso intrafamiliare. Disponibile su: <https://retezerosei.savethechildren.it/wp-content/uploads/2017/07/rapporto-violenza-DEF-5-digit-low.pdf>

Terre des Hommes, 2023, La condizione delle ragazze e delle bambine nel mondo. Disponibile su: https://terredeshommes.it/pdf/Dossier_indifesa_tdh_2023.pdf

Riferimenti istituzionali – Italia

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2020, Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale. Disponibile su: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali_o.pdf

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2021, Il Indagine Nazionale sul Maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, Risultati e prospettive. (<https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-07/ii-indagine-nazionale-maltrattamento-2021.pdf>)

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2022, La Tutela dei Minorenni in Comunità. (https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-09/La%20tutela%20dei%20minorenni%20in%20comunit%C3%A0_WEB.pdf)

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2023, La giustizia riparativa in ambito penale minorile. Disponibile su: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2023-10/giustizia-riparativa-indagine-2023.pdf>

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2023, Relazione al Parlamento. Disponibile su: <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2024-06/relazione-parlamento-2023-web.pdf>

Camera dei deputati, Ufficio Rapporti con l'Unione Europea, 2024, Elementi per la verifica di sussidiarietà – Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico. Disponibile su: <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/ESo66.pdf>

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, 2023, Minorenni vittime di abusi. Disponibile su: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202312/elaborato_minorenni_vittime_di_abusi_2023.pdf

Differenza Donna, Relazione trimestrale sulle attività del servizio 1522 gennaio, febbraio, marzo 2023. Disponibile su: https://www.pariopportunita.gov.it/media/ckabyme/4-relazione-1522_gennaio_-_febbraio_marzo-2023.pdf

Differenza Donna, Relazione trimestrale sulle attività del servizio 1522 aprile, maggio, giugno 2023. Disponibile su: https://www.pariopportunita.gov.it/media/1cll5cpq/5-relazione-1522_aprile_-_maggio_-_giugno-2023.pdf

Differenza Donna, Relazione trimestrale sulle attività del servizio 1522 luglio, agosto, settembre 2023. Disponibile su: https://www.pariopportunita.gov.it/media/hnunuz1nn/6-relazione-1522_luglio_agosto_settembre_2023.pdf

Differenza Donna, Relazione trimestrale sulle attività del servizio 1522 ottobre, novembre, dicembre 2023. Disponibile su: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/dsgcnvqk/7-relazione-1522-ottobre-novembre-dicembre-2023.pdf>

Differenza Donna, Relazione analitica trimestrale circa l'oggetto e i risultati dell'attività del servizio 1522 gennaio, febbraio, marzo 2024. Disponibile su: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/4xhdc1gv/8-relazione-1522-gennaio-febbraio-marzo-2024.pdf>

Differenza Donna, Relazione analitica trimestrale circa l'oggetto e i risultati dell'attività del servizio 1522 aprile, maggio, giugno 2024. Disponibile su: <https://www.pariopportunita.gov.it/media/sphjtvrk/relazione-1522-aprile-maggio-giugno-2024.pdf>

ISTAT, 2020, Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti. Disponibile su: https://www.istat.it/it/files/2020/06/Istat_Memoria-scritta_Violenza-tra-minori_1-giugno-2020.pdf

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, 2024, Ufficio di servizio sociale per i minorenni – anno 2023. Disponibile su: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1446877

Telefono Azzurro, Dati del Servizio 114 Emergenza Infanzia: anno 2020. Disponibile su: <https://114.it/wp-content/uploads/2021/05/Dati-del-Servizio-114-Emergenza-.pdf>

Telefono Azzurro, Manuale 114 Emergenza Infanzia, 2019. Disponibile su: <https://www.docdroid.net/kjijXVo/manuale114-web-compressed-pdf#page=2>

Framework legale e policy dell'UE e riferimenti istituzionali

Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 2024/1712 del 24.6.2024). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj/eng>

Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj/eng>

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in un procedimento penale, nonché il quadro di valutazione della giustizia dell'UE 2024. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024DC0950&qid=1718632412750>

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj/eng>

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sulla lotta contro gli abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj/eng>

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/29/UE che stabilisce norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023PC0424>

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e al materiale relativo a tale abuso e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione), documento 52024PC0060. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2024%3A60%3AFIN>

Strategia per la parità di genere dell'UE 2020-2025. Disponibile su: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

Strategia dell'UE sui diritti dei minori. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE per i diritti del fanciullo (COM/2021/142 definitivo). Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142>

Raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione, del 23 aprile 2024, sullo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore dei minori. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024H1238>

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni UE Garantire la giustizia nell'UE - una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0713>

Parlamento europeo 'La direttiva sui diritti delle vittime 2012/29/UE. Valutazione europea dell'attuazione' 2017. Disponibile su: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU\(2017\)611022_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf)

Briefing del Parlamento europeo del luglio 2024, Lotta contro gli abusi sessuali sui minori: revisione della direttiva (2011/93/UE) - rifusione. Disponibile su:

[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2024\)762374](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)762374)

Relazione di valutazione VRD, adottata dalla Commissione il 28 giugno 2022. Documento di lavoro dei servizi della Commissione, (2022) Valutazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (SWD/2022/0179 final).

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, 'Gender Equality Index 2024. Tackling violence against women, tackling gender inequalities' (2024). Disponibile su: https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/gender-equality-index-2024-tackling-violence-against-women-tackling-gender-inequalities?language_content_entity=en

European Judicial Training Network (EJTN) (<https://ejtn.eu/>), programmi CERV e di giustizia, nonché dell'European Training Platform del portale EU e-justice (<https://european-training-platform.e-justice.europa.eu/about-platform>)

FRA, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Verso sistemi integrati di protezione dei minori. Sfide, pratiche promettenti e vie da seguire. 2025. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2025/integrated-child-protection>

FRA, 'Giustizia a misura di minore. Prospettive ed esperienze dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari come vittime, testimoni o parti in nove Stati membri dell'UE', 2017. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial>

FRA, 'Limite di età, al di sotto del quale i minori testimoni hanno diritto a un sostegno speciale e garanzie procedurali', 2017. Disponibile su: https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/minag?dataSource=MINAG_en_65940&media=png&width=740&topic=group09&question=MINAG_PSo3&plot=MAP&subset=NONE&subsetValue=NONE&answer=MINAG_PSo3&year=2017

FRA, Mappatura dei sistemi di protezione dei minori, aggiornamento 2023, 'Procedure di identificazione e segnalazione per i minori bisognosi di protezione e procedure di collocamento dei minori'. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2024/mapping-child-protection-systems-eu-update-2023?page=5#read-online>

FRA, 'Vittime di reati nell'UE: portata e natura del sostegno alle vittime, 2014. Disponibile su: <https://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims>

Eurostat. Popolazione infantile e giovanile. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/yth_demo_010/default/table?lang=en&category=c_hldyth.yth_demo

Riferimenti internazionali

Consiglio d'Europa, CM/Rec(2023)8 - Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul rafforzamento dei sistemi di segnalazione della violenza contro i minori. Disponibile su: <https://search.coe.int/cm?i=0900001680ac62b1>

Consiglio d'Europa, Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul rafforzamento dei sistemi di segnalazione della violenza contro i minori. Disponibile su: <https://search.coe.int/cm?i=0900001680aba84e>.

Consiglio d'Europa. Steering Committee for the Rights of the Child (CDENF) RELAZIONE Revisione dell'attuazione della raccomandazione CM/Rec(2009)10 sugli orientamenti politici del Consiglio d'Europa sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza. Disponibile su: <https://rm.coe.int/cdenf-2024-22-final-implementation-review-recommendation-on-policy-gui/1680b48f4c>

Consiglio d'Europa, relazione 'Barnahus: un viaggio europeo. Studio di mappatura sui modelli di giustizia multidisciplinari e interagenzie che rispondono alla violenza contro i minori negli Stati membri del Consiglio d'Europa' (2023).

UNICEF, 'Classificazione internazionale della violenza contro i bambini (ICVAC)', 2023. Disponibile su: <https://data.unicef.org/resources/international-classification-of-violence-against-children/>

UNICEF & Eurochild, Report tecnico: migliori dati per migliori sistemi di protezione dei minori in Europa: mappatura del modo in cui i dati sui bambini nell'assistenza alternativa sono raccolti, analizzati e pubblicati in 28 paesi europei (2021). <https://eurochild.org/uploads/2022/02/UNICEF-DataCare-Technical-Report-Final-1.pdf>

Nazioni Unite, Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CDF), 1989.

Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, 'Statistiche sui bambini. Riflettori sui bambini esposti alla violenza, in cure alternative e con disabilità' (2022). Disponibile su: <https://unece.org/sites/default/files/2022-10/ECECESSTAT20225.pdf>.

Normativa nazionale

Costituzione italiana, 1946 (Const.)

Codice civile, 1942 (c.c.)

Codice di procedura civile, 1942 (c.p.c.)

Codice penale, 1931 (c.p.)

Codice di procedura penale, 1989 (c.p.p.)

Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia".

Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

Legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".

Legge 1° ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011".

Legge 19 luglio 2019, n. 69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

Decreto Legislativo 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale".

Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Decreto legislativo 212/2015, attuativo della Direttiva 2012/29/UE

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)".

Regio Decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni".

Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

Decreto Ministeriale 6 agosto 2003 "Individuazione del soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114"".

7. Allegati

ALLEGATO 1. GLOSSARIO

Barnahus - un modello a misura di bambino, interdisciplinare e multi-agenzia progettato per i bambini vittime e testimoni, in cui un *team* interdisciplinare di professionisti collabora per determinare il supporto più appropriato per il bambino.

Minore - qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni.

Violenza di genere - violenza diretta contro una persona a causa del suo sesso o violenza che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare sesso.

Multidisciplinare e interagenzia - multidisciplinare si riferisce a diverse discipline professionali quali protezione dell'infanzia, servizi sociali, servizi medici e sanitari, psicologia infantile, specialisti in interrogatori forensi e altre professioni pertinenti al caso. Interagenzia si riferisce a varie agenzie statali o entità private.